



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI
Divisione IV

Gestioni Commissariali e scioglimenti per atto dell'Autorità

AL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Dott. Pierfranco Giovanni Risoli
C.so Marcello Soleri, 3
12100 Cuneo

Legale rappresentante della Cooperativa
Bellucci Michele
Via Sant'Andrea, 97
60033 Chiaravalle (AN)

Ministero della Giustizia
Ufficio pubblicazione leggi e decreti
Via Arenula, 70
00186 Roma

Camera di Commercio Ind. e Art.
Via Mantova, 27
27100 Pavia

Tribunale Civile
Piazza Lavezzari, 1
27029 Vigevano (PV)

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-PMI-EC

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0002733 - 09/01/2013 - USCITA

E, p.c.

Allegati:

- 1) D.D .31/10/2012 (decreto di nomina) N. 240/SAA/2012
- 2) Modulo accettazione di carica (da restituire compilato)
- 3) Stampa e-mail di trasmissione formato elettronico del D.D 31/10/2012
- 4) Indicazioni di carattere procedurale al Commissario liquidatore

Oggetto: D.D. 31/10/2012 N. 240/SAA/2012 di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con nomina di commissario liquidatore della Cooperativa "SANI A.C.S." con sede in Vigevano (PV).

Si allega, in copia conforme, il Decreto Direttoriale indicato, con il quale è stato disposto lo scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art.2545 septiesdecies c.c. del sodalizio in epigrafe, con nomina di commissario liquidatore nella persona del Dott. Pierfranco Giovanni Risoli - Via Meucci, 3 - 12100 Cuneo.

Il commissario liquidatore nominato, laddove non intenda accettare l'incarico, dovrà, **entro il quindicesimo giorno** dalla ricezione della presente, consegnare personalmente o inviare



con lettera raccomandata comunicazione di rinuncia; il silenzio sarà considerato quale comportamento concludente ai fini dell'implicita accettazione dell'incarico.

Si fa presente che l'eventuale ipotesi di rinuncia non motivata sarà considerata, evidentemente, nella valutazione della disponibilità della S.V. ad assumere altri incarichi in qualità di commissario liquidatore.

La S.V. è altresì invitato a far tempestivamente pervenire l'allegato modulo, debitamente sottoscritto, quale autocertificazione dell'inesistenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico conferito.

Si fa presente che agli effetti della L.17.07.75 n.400, gli scioglimenti per atto d'autorità ex art. 2545 septiesdecies c.c. sono proceduralmente equiparati alle liquidazioni coatte amministrative, pertanto, la S.V. provvederà, con diligenza e sollecitudine, a quanto di competenza a norma degli artt. 194 e ss. del Regio Decreto del 16 marzo 1942 n.267 e successive modifiche.

Anche alle parti in indirizzo, che leggono per conoscenza, si trasmette copia conforme del menzionato provvedimento.

Lo stesso decreto è inviato all'Ufficio Pubblicazione leggi e decreti del Ministero della Giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A norma dell'art. 197 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, si prega il predetto ufficio di voler disporre tempestivamente la pubblicazione integrale, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, del provvedimento allegato con il sotto indicato titolo.

TITOLO: Decreto Direttoriale 31/10/2012 N. 240/SAA/2012

Scioglimento per atto dell'autorità della società "SANI A.C.S.", con sede in VIGEVANO (PV) e nomina del Commissario liquidatore.

Si precisa che l'invio telematico all'indirizzo di posta elettronica gazzettaufficiale@giustizia.it è stato già effettuato come risulta da allegata stampa di trasmissione.

Si ricorda che il citato provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, presso il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio ovvero, entro 120 giorni, con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

MDR/AC

IL DIRIGENTE
(Dr. Guido di Napoli)

240/SAA/2012



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI
DIVISIONE IV
Gestioni Commissariali e scioglimenti per atto dell'Autorità

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art.12 del D.lgs. 02.08.2002, n.220;

VISTO l' art. 2545 septiesdecies c.c.;

VISTO l' art.1 legge n.400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo 1942 n.267;

VISTE le risultanze della relazione di mancata revisione del 17/02/2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

VISTI gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

CONSIDERATO che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art.7 e 8 legge n.241/90, prot. 0076260 del 26/03/2012, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

TENUTO CONTO che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

RITENUTA l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;



DECRETA

Art. 1

La Società "Sani A.C.S. Cooperativa Sociale Onlus" con sede in Vigevano (PV), costituita in data 26/05/2005, C.F. 02109600185, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545 *septiesdecies* c.c. e il Dr. Risoli Pierfranco Giovanni, nato a Bernezzo (CN) il 04/04/1945, residente in Via Meucci n. 3 – 12100 Cuneo, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, **31 OTT. 2012**

IL DIRETTORE GENERALE
(prof. Gianluca M. Esposito)

GdN/MDR





Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Divisione IV

Gestioni commissariali e scioglimento per atto dell'Autorità

ETICHETTA DEL PROTOCOLLO

AL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Dott. Pierfranco Giovanni Risoli
Via Meucci, 3
12100 CUNEO

Allegato 4

Oggetto: Scioglimento per atto d'autorità della Società Cooperativa "SANI A.C.S." con sede in Vigevano (PV) – indicazioni di carattere procedurale al Commissario liquidatore.

Con D.D. n. 240/SAA/2012 del 31.10.2012 la S.V. è stata nominata Commissario Liquidatore della cooperativa indicata in oggetto.

La S.V. medesima provvederà con sollecitudine a prendere le consegne dell'Ente ed attendere con diligenza ai propri compiti, a norma degli artt. 194 e seguenti L.F. nonché ad attenersi scrupolosamente alle direttive che questa Autorità di vigilanza si riserva di impartire secondo le esigenze della procedura.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 199 della L.F., la S.V. è, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni di Commissario Liquidatore, Pubblico Ufficiale.

A seguito dell'incarico conferito la S.V. medesima dovrà altresì trasmettere tempestivamente a questa autorità i seguenti atti attestanti il regolare avvio della procedura:

- verbale di consegna della documentazione sociale;
- inventario dei beni;
- dettagliata informativa che dia il quadro delle problematiche esistenti, evidenziando le eventuali discordanze riscontrate rispetto all'ultimo bilancio predisposto dagli organi sociali nonché all'ultimo verbale ispettivo.

E' necessario che il commissario liquidatore istituisca un registro della procedura, debitamente vidimato, sul quale annotare tutte le spese procedurali. Per la vidimazione dello stesso la S.V. potrà rivolgersi alla Camera di Commercio competente per territorio.

Qualora gli organi sociali si dovessero rendere irreperibili o indisponibili, la S.V. medesima provvederà ad inoltrare agli stessi regolare diffida ad adempiere con l'avvertenza che in caso di mancato adempimento si informerà l'autorità giudiziaria competente.

Al fine di acquisire informazioni utili alla prosecuzione della procedura la S.V. potrà rivolgersi anche agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza.

Sarà cura, della S.V. medesima inviare con regolarità le periodiche relazioni previste dall'art. 205 L.F. corredate dal conto di gestione – del quale si trasmette un esemplare -, copia dell'estratto del conto corrente bancario al 30/6 ed al 31/12 nonché un quadro sui contenziosi in essere o da intraprendere ed, ove lo ritenga utile, l'informativa del legale della procedura.

Si richiama l'attenzione della S.V. sull'osservanza di quanto previsto dagli artt.206 e 210 L.F..

I citati articoli, che regolano il regime delle autorizzazioni prevedono infatti che, ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni i commissari liquidatori nell'esercizio dei loro poteri, debbano preventivamente produrre apposite istanze nelle forme stabilite, al fine di consentire a questa Autorità di svolgere l'attività di vigilanza istituzionalmente prevista dalla legge fallimentare.

Ciò premesso, si invita la S.V. a non intraprendere attività rientranti nel regime autorizzatorio prive della prescritta preventiva autorizzazione ministeriale rappresentando che in ogni caso, qualora per esigenze eccezionali improcrastinabili di urgenza e necessità nell'interesse esclusivo della procedura ciò si rivelasse necessario, tali attività rientrano nella responsabilità diretta ed esclusiva della S.V. medesima che verrà chiamata a rispondere personalmente di ogni ipotesi di danno procurato agli interessi della procedura e dell'Erario. Tuttavia in casi eccezionali, fermo restando la responsabilità diretta della S.V. quale commissario liquidatore, previa istanza di richiesta di ratifica, questa Autorità si riserva di valutare il rilascio della relativa autorizzazione a sanatoria.

Si sottolinea inoltre la necessità di formulare le istanze in carta legale (con bollo ogni quattro facciate) separatamente dalla relazione periodica. Le stesse devono essere corredate dalla documentazione necessaria e contenere tutti gli elementi identificativi della fattispecie, per consentire un compiuto esame all'Autorità di vigilanza.

Si segnala inoltre che, nel caso vi sia la necessità di avvalersi di un collaboratore per specifiche e precise operazioni non di competenza del commissario liquidatore, la S.V. dovrà formulare preventiva idonea istanza contenente i compiti delegati e il costo della suddetta collaborazione. La S.V. nella medesima istanza dovrà altresì specificare se l'ente disponga di fondi sufficienti per far fronte alla relativa spesa considerato che, in caso di insussistenza di attivo o di insufficienza di fondi, a conclusione della procedura la stessa potrà essere posta a carico dell'Erario solo se preventivamente autorizzata.

Si fa altresì presente che, nel caso in cui venga accertata l'inesistenza di attivo e, dopo aver inviato alla scrivente autorità una dettagliata ed esauriente relazione che attesti le ricerche svolte in merito ai cespiti attivi (beni immobili e beni mobili) appresi alla procedura nonché l'attività per la realizzazione dei crediti vantati dalla cooperativa e l'esito delle eventuali vertenze giudiziarie o denunce in atto, il commissario liquidatore potrà richiedere, ai sensi dell'art. 2 della legge 400/75, l'autorizzazione alla chiusura della procedura.

Corre l'obbligo di evidenziare che le spese di procedura devono essere il più possibile contenute, pertanto, in caso di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 2 della legge n.400/75, laddove si verificano richieste di rimborsi non previsti o relative ad operazioni non autorizzate, ovvero le spese non vengano giustificate da idonea documentazione, ovvero non pervenga il registro della procedura regolarmente vidimato e contenente le annotazioni relative alle spese sostenute, sarà possibile riconoscere al Commissario liquidatore esclusivamente il compenso base ed il rimborso forfettario nella misura del 4%, come previsto dal D.M. 23.02.01 e successivo D.M.04.09.07.

Sarà altresì cura della S.V. inviare, non appena depositato, copia dello Stato Passivo completo della stampigliatura attestante l'avvenuto deposito presso il competente Tribunale nonché delle successive modifiche allo stesso. Qualora non si riscontrino posizioni debitorie o la documentazione sociale risulti insufficiente all'accertamento delle stesse, si invita la S.V. a procedere alla pubblicazione di un editto sulla Gazzetta Ufficiale affinché gli interessati possano inviare debita istanza di insinuazione al passivo ed alla scadenza del termine in essa indicato a depositare lo Stato Passivo al tribunale ancorché privo di insinuazioni.

Si fa presente che, in presenza di debiti previdenziali, assicurativi, assistenziali o fiscali imputabili all'ente in argomento, la S.V. medesima è tenuto a segnalare la situazione riscontrata alla Procura della Repubblica.

Qualora la procedura in oggetto indicata consenta di sostenere la costituzione del Comitato di Sorveglianza, si invita la S.V. a segnalare a titolo indicativo i nominativi tra i creditori scelti, fra privilegiati, privilegiati ipotecari e chirografi e, qualora si tratti di Enti o Società, indicare i nominativi che li rappresentano, fornendo le generalità e gli indirizzi dei segnalati.

Qualora la S.V. medesima ravvisi la necessità di consultare questa Divisione, al fine di organizzare una più incisiva azione per l'espletamento dell'incarico conferito, potrà prendere contatti con la stessa .

Si rende noto che i Commissari Liquidatori saranno ricevuti previo appuntamento, da concordare telefonicamente con il responsabile del procedimento amministrativo Dr.ssa Maria Modesta Di Rienzo al numero (06) 47055151.

MDR/AC

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Maria Modesta Di Rienzo)

